



Aggiornamento degli Elenchi dei giudici popolari di Assise e di Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici d'Assise;, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

invita

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 Luglio de corrente Anno

Monte Argentario, 08/04/2021

IL SINDACO
Francesco Borghini

Estratto della legge 10 aprile 1954, n. 287

Art. 9 – **I Giudici popolari di Corti di assise**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- B) buona condotta morale;
- C) età non inferiore ai 30 anni né superiore ai 65 anni;
- D) titolo finale di studio di scuola media di **primo grado** di qualsiasi tipo.

Art. 10 – **I Giudici popolari di Corti di assise di appello**, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del Titolo finale di studi di scuola media di **secondo grado**, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.